



Città di Trani
 Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. 116 del Reg.</p> <p>Data: 18 / 11 / 2015</p>	<p>Oggetto: DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA DELLA CITTA' DI TRANI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</p>
------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaquindici, il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 14,25, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE		x
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
DE BIASE	Rag.Angelomichele	ASSESSORE		x
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE		x
DISTASO	Prof.ssa Grazia	ASSESSORE	x	
TEMPESTA	Avv.Giuseppe	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo Casalino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 5

Assessori, ed assenti n. 3 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Approvazione piano comunale di dimensionamento scolastico Anno scolastico 2016/2017

Su relazione dell'assessore alla pubblica istruzione prof.ssa Grazia Distaso

L'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche.

Il D.L.vo n. 112 del 31.03.1998 ha trasferito alle Regioni ed agli Enti Locali numerosi compiti e funzioni tra cui, agli artt. 138 e 139, la programmazione dell'offerta formativa e quindi, in attuazione della medesima, l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, nonché la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche.

Il DPR 18.06.1998 n°233 recante il "Regolamento delle norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 legge n°59 del 15.03.1997" all'art. 2 stabilisce in 500 e 900 studenti gli indici di riferimento minimo e massimo della popolazione scolastica, ovvero del riconoscimento della personalità giuridica e quindi dell'autonomia amministrativa, organizzativa e didattica.

Con deliberazione del Commissario ad acta del 01.08.2000 n°24 la Regione Puglia ha adottato il piano di riordino delle istituzioni scolastiche statali del proprio territorio.

L'assetto organizzativo disposto con il citato piano di dimensionamento richiede periodiche verifiche; il riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali è stato effettuato per l'appunto con l'adozione del Piano Regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario ad acta 1 agosto 2000, n. 181 in attuazione del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233.

La Regione Puglia, con Legge 11 dicembre 2000, n. 24, nel recepire le funzioni conferite dal Titolo IV, Capo III, del Decreto legislativo 112 del 1998, all'art. 25, lett. e), ha fornito ulteriori indicazioni procedurali per l'esercizio della funzione e, per quanto attiene i compiti attribuiti alle Province, all'art. 27 ha stabilito che le stesse formulino una proposta di piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e che forniscano assistenza tecnica ed amministrativa ai Comuni compresi nel territorio.

L'art. 14, comma 1°, del TUEL n. 267/2000 prevede che "1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze."

La distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di istruzione e formazione è definita dall'art. 117 della Costituzione, novellato con la legge costituzionale 18.10.2011 n°3 che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva di dettare le "norme generali sull'istruzione" ed alle Regioni la potestà concorrente sull'istruzione "salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale".

Conseguentemente con la legge 28.03.2003 n°53 è stata conferita al Governo la delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia di cui trattasi, che è stata esercitata attraverso l'emanazione di appositi decreti legislativi, tra i quali il D.LGS n°226 del 17.10.2005 volto a rivisitare il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione.

L'art.64 del D.L. 25.06.2003 n°112, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008 n°133, ha previsto al comma 3 la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili ed a una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi ed alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge 23.08.1998 n°400 e successive modificazioni.

La Corte Costituzione, con sentenza n°200 del 02.07.2009, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 64 al comma 4 lettere f bis) e f ter) del succitato D.L. 112/1998 come convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008 n°133, in relazione all'art. 117 commi 3 e 6 della Costituzione, ribadendo la competenza esclusiva delle regioni in ordine alla programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa dei rispettivi territori.

L'art. 19 commi 4 e 5 del D.L. 06.07.2011 convertito con modificazioni dalla legge 15.07.2011 n°111 così recita: *"Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti da almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche"* *"Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto a 300 per le istituzioni site*

nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”.

La Corte Costituzionale, con sentenza n°200/2009, ha rilevato che “il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche è ambito che deve ritenersi di spettanza regionale”; con sentenza n°147/2012, ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell’art. 19 del D.L. 98 del 06.07.2011, convertito con modifiche nella legge 15.07.2011 n°111, per violazione dell’art. 117 terzo comma Cost. in quanto norma di dettaglio dettata in ambito di competenza concorrente, ribadendo ancora una volta la competenza regionale in materia di programmazione della rete scolastica. La citata sentenza della Corte Costituzionale n.147 del 7 giugno 2012 ha sottolineato come rientri nella competenza regionale la programmazione sul territorio, mentre fa capo alla competenza statale la individuazione del contingente di dirigenti da assegnare alle istituzioni scolastiche delle singole regioni.

Da ultimo, l’art. 12 del D.L. 12.09.2013 n°104, nel modificare sostanzialmente i commi 5 e 5bis dell’art. 19 della legge 111/2011, demanda ad un successivo Accordo in sede di Conferenza Unificata la fissazione dei criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi, non senza precisare che fino al termine dell’anno scolastico in corso del quale è adottato l’accordo continuano ad applicarsi le regole previgenti. Alla luce del nuovo quadro normativo e dell’assetto organizzativo definito con il Piano regionale riferito all’a.s. 2015/2016, Province e Comuni procederanno per l’a.s. 2016/2017, nell’ambito delle rispettive competenze, al dimensionamento delle istituzioni scolastiche secondo le premesse generali sopra indicate ed i criteri di seguito riportati, previa acquisizione del parere obbligatorio, non vincolante, delle istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli organi collegiali.

La riorganizzazione della rete scolastica per l’a.s. 2016/2017, nelle more della stipula dell’Accordo previsto dall’art.12 della legge 128/2013 e dell’adozione del successivo decreto interministeriale, deve tener conto delle disposizioni di cui all’art.19, commi 5 e 5bis della legge n. 111/2011, nella loro formulazione originaria.

Le leggi n°111/2011 e n°183/2011 hanno fissato alcuni parametri numerici ai fini del dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, determinando una riduzione degli organici e delineando per i prossimi anni la prospettiva di un possibile aumento delle criticità del sistema scolastico. Peraltro, l’assenza dei parametri numerici di cui al menzionato Accordo da stipularsi in sede di Conferenza Unificata, non esclude la necessità di procedere ad un tendenziale riequilibrio tra le istituzioni scolastiche funzionanti nel corrente anno scolastico, le quali, all’interno del dato medio regionale di 920 alunni per istituto, presentano tuttora forti squilibri tra i diversi gradi di istruzione e tra i diversi territori.

In dettaglio, il Comune di Trani presenta una media di 867,71 alunni per scuola, riferito al dato delle scuole di I grado, inferiore al dato medio regionale; occorre quindi ineludibilmente procedere ad operazioni di dimensionamento per garantire l’osservanza del dato e superare fenomeni di sottodimensionamento già riscontrati.

La Giunta Regionale della Puglia con deliberazione n°1860 del 19.10.2015 ha dettato le “Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa 2016/2017”.

Le proposte di dimensionamento della rete scolastica, secondo quanto richiesto dalla Giunta Regionale, devono tener conto sia delle normative vigenti, sia della configurazione dei territori, sia dei bisogni delle persone e dovrà essere il risultato di un’azione sinergica tra istituzioni scolastiche e territoriali, che devono collaborare, nel rispetto delle reciproche competenze, alla costruzione di un’offerta di istruzione e formazione rispondente alla domanda ed alle potenzialità delle singole realtà locali.

I Comuni dovranno esercitare compiutamente il loro ruolo di programmazione e di sede di coordinamento e di confronto con le istituzioni scolastiche di competenza comunale, le parti sociali e le famiglie, in riferimento all’intero sistema dell’istruzione, dalla scuola dell’infanzia agli Istituti secondari di I grado.

I Piani Comunali, che costituiranno l’esito conclusivo di tale processo, saranno predisposti sulla base degli indirizzi di seguito indicati e dovranno considerare:

- l’attuale situazione della rete scolastica, come risultante dall’ultimo Piano regionale (D.G.R. n.14 del 26.01.2015 e successive modifiche ed integrazioni);
- le caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all’orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto;
- i trend demografici, valutando una equilibrata distribuzione degli studenti tra autonomie scolastiche;
- le peculiarità sociali, economiche e socioculturali;

- la domanda d'istruzione e le esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto imprenditoriale esistente;
- la necessità di favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l'offerta di formazione professionale e quella, appena avviata, degli Istituti Tecnici Superiori;
- l'opportunità di creare reti, filiere/poli formativi omogenei ed il più possibile coerenti con le caratteristiche socio-economiche, le potenzialità di sviluppo e la domanda formativa dei singoli territori.

Il dimensionamento, quindi, deve rispondere all'esigenza di:

- garantire alle comunità locali una pluralità di scelte articolate sul territorio;
- inserire i giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione;
- evitare un'eccessiva frammentazione, nei casi in cui l'esigenza di salvaguardare una scuola autonoma non sia resa necessaria da particolari e specifiche condizioni territoriali.

I singoli Piani comunali di dimensionamento dovranno ispirarsi ai seguenti criteri e principi generali:

- evitare che le singole istituzioni scolastiche si discostino eccessivamente dalla consistenza media regionale ed eliminare per quanto possibile le situazioni di sottodimensionamento;
- sostenere e privilegiare, ove ne ricorrano le condizioni, la verticalizzazione delle istituzioni scolastiche del 1° ciclo in istituti comprensivi. Infatti, superata la logica impositiva e la rigidità dell'art.19 comma 4 della Legge n. 111/2011, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, la Regione Puglia ritiene di condividere la funzione pedagogica degli istituti comprensivi, comprovata da un'esperienza ultraventennale, considerando tale assetto funzionale all'obiettivo di garantire un processo di continuità didattica e di positiva integrazione di esperienze e competenze all'interno dello stesso ciclo di istruzione, utili altresì a contrastare la dispersione scolastica;
- procedere, in alternativa, ove non ricorrano le condizioni per le aggregazioni verticali, ad aggregazioni orizzontali tra istituzioni dello stesso tipo (es. due circoli didattici o due scuole medie);
- ove si valuti, infine, non concretizzabile alcuna operazione di aggregazione per motivi legati alle condizioni geografiche, socioeconomiche o altre peculiarità del territorio ed alle condizioni dell'edilizia scolastica, potranno essere mantenute autonome anche singole scuole del 1° ciclo, purché sufficientemente dimensionate.

Al fine di salvaguardare, in ogni caso, la stabilità nel triennio della dotazione organica di dirigenti assegnata, la Regione si riserva di intervenire, in via sostitutiva, in caso di inerzia degli enti locali o di proposte degli stessi non coerenti con le presenti linee di indirizzo.

Il dimensionamento deve ispirarsi ad una prospettiva di medio-lungo termine (tenendo conto della situazione attuale, delle previsioni, dell'andamento delle iscrizioni, del numero di classi formate per ciascun anno di corso), affinché l'assetto di una scuola non venga messo in discussione di frequente, ma ne venga, viceversa, garantita la stabilità nel tempo. Si dovrà perseguire, perciò, l'obiettivo di costruire una rete di istituzioni dotate di un assetto "gestibile" dal punto di vista organizzativo-funzionale e "stabile" nel tempo, in grado di garantire un servizio qualitativamente efficace nell'interesse primario dell'utenza, evitando di creare sia scuole iperdimensionate, sia scuole sottodimensionate (fatte salve rare eccezioni, quali zone montane o condizioni di particolare isolamento).

In un'ottica di razionalizzazione della rete scolastica coerente con una programmazione dell'offerta formativa integrata, orientata alla costruzione di Poli formativi omogenei, l'unificazione delle istituzioni del secondo ciclo dovrà avvenire prioritariamente tra istituti della medesima tipologia e si dovrà procedere, ove ne sussistano le condizioni anche di carattere logistico, allo sdoppiamento o diversa articolazione degli istituti eccessivamente sovradimensionati.

I Comuni, in una logica di *governance* il più possibile condivisa e partecipata, dovranno esercitare il loro ruolo di programmazione e di sede di coordinamento e di confronto, a livello territoriale, con le istituzioni scolastiche e le parti sociali, con riferimento all'intero sistema dell'istruzione.

Per realizzare detta condivisione, i Comuni avranno cura di acquisire ed integrare nella proposta di piano comunale le proposte dei Consigli d'istituto delle scuole primarie e secondarie di 1° grado di propria competenza, che costituiscono parere obbligatorio ma non vincolante.

Con nota prot. N.44400 del 4/11/2015 il Dirigente del Settore Istruzione di questa Amministrazione ha chiesto ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di secondo grado di far pervenire le proprie proposte, come richiesto nel predetto atto di indirizzo, nel termine ordinatorio del 13/11/2015 ore 12,00.

I contenuti del predetto atto di indirizzo regionale sono stati illustrati in una prima riunione, alla presenza dei rappresentanti degli istituti scolastici, tenutasi a Trani il giorno 11.11.2015 (convocazione



prot. 44400 del 4/11/2015), anche allo scopo di sentire i pareri e raccogliere ogni indicazione utile riguardo alla formulazione del piano comunale di organizzazione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa.

Nei termini suindicati e nei giorni successivi in prossimità sono pervenute parte delle proposte delle istituzioni scolastiche, che sono state illustrate alle OOSS in una riunione tenutasi in Trani il giorno 13.11.2015 (convocazione prot. 45216 del 9/11/2015); in tale sede sono stati raccolti i pareri delle organizzazioni sindacali intervenute.

In particolare, si osserva che la popolazione scolastica delle scuole di primo grado è pari a 6.074 studenti; le istituzioni scolastiche di primo grado sono 7, con una media di 867,71 studenti per scuola. Nell'istruttoria e redazione del Piano Comunale di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2016/2017 sono stati adottati i seguenti criteri:

1. il rispetto dei parametri di cui all'atto di indirizzo regionale (Deliberazione di Giunta Regionale n°1860 del 19.10.2015);
2. la salvaguardia delle vocazioni del territorio, per quanto riguarda gli indirizzi, valorizzando le loro specificità per ogni comune;
3. la verifica della consistenza della popolazione scolastica e dei flussi di mobilità volontari e indotti sul territorio;
4. la disponibilità di locali idonei quali sedi delle istituzioni scolastiche, con verifica della consistenza del patrimonio edilizio e dei laboratori;
5. la verifica della più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio;
6. la verifica dell'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dai servizi connessi (trasporti, refezione);
7. le previsioni dello Statuto del Comune di Trani, che esprime un preciso indirizzo in ordine alla ripartizione delle vocazioni e competenze sul territorio comunale.

Atteso che le funzioni programmatiche dell'Ente Comune non si esauriscono nell'adempimento delle linee guida regionali bensì devono articolarsi durante tutto l'anno scolastico, per poi culminare nel provvedimento programmatico finale;

Ritenuto assumere come linea d'indirizzo politico il continuo confronto non solo con le istituzioni scolastiche bensì anche e soprattutto con la società civile per l'analisi dei dati e delle scelte gestionali da assumere conseguentemente;

Considerato che in funzione del prioritario interesse degli utenti del servizio scolastico e del loro diritto di scelta, nell'ambito dell'obiettivo finale di rafforzamento e miglioramento qualitativo dell'offerta formativa del territorio, tutte le Autonomie Scolastiche in questa operazione annuale di razionalizzazione ottimale della rete scolastica dovranno rapportarsi con gli obiettivi, i principi generali e le specifiche linee guida presenti del predetto atto regionale;

Richiamate le linee guida del predetto atto regionale, che sinteticamente appresso si riportano:

I Comuni, competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dovranno tenere conto anche dei seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e dei flussi di mobilità volontari o indotti;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e dei laboratori;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- conseguire una più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.);
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole.

La programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2016-2017 dovrà essere definita tenendo presente:

1. l'analisi della situazione dell'offerta di istruzione venutasi a creare con l'entrata in vigore della Legge n. 169/2008 e dei DD.PP.RR. n. 81/2009 e n. 89/2009, relativamente all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
2. il D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263, recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
3. la Legge 15 luglio 2011, n.111 e s.m.i.;
4. la Legge 4 aprile 2012, n.35 - art.52 e s.m.i.;
5. i bisogni formativi territorialmente individuati dalla *governance* locale.

Ritenuto che, in conformità alle prescrizioni regionali contenute nell'Atto d'Indirizzo richiamato in premessa, le proposte pervenute dagli Istituti contenenti le suddette richieste possono solo in alcuni

casi trovare accoglimento, così come opportunamente motivato nella proposta di Piano e dettagliato sopra;

Viste le proposte pervenute dalle scuole di primo grado, qui di seguito riportate, corredate dal parere espresso in via preliminare dal Dirigente del Settore Istruzione del Comune di Trani;

Istituto Scolastico	De Amicis
Tipologia	Infanzia e Primaria
Proposta dell'Istituto	Accorpamento degli Istituti Bovio e Giustina Rocca; assegnazione al I Circolo dell'intero plesso S.Paolo con autonomo codice meccanografico.
Parere del Comune	Si concorda per il primo punto. Non si accoglie la proposta relativa al plesso S.Paolo.

Istituto Scolastico	Petronelli
Tipologia	Infanzia e Primaria
Proposta dell'Istituto	Mantenimento dello status quo; in subordine accorpamento orizzontale tra Bovio-Palumbo e Giustina Rocca.
Parere del Comune	Si concorda per la seconda parte della proposta.

Istituto Scolastico	D'Annunzio
Tipologia	Infanzia e Primaria
Proposta dell'Istituto	//
Parere del Comune	//

Istituto Scolastico	Beltrani
Tipologia	Infanzia e Primaria
Proposta dell'Istituto	Mantenimento dello status quo e solo in via secondaria aggregazioni di istituzioni scolastiche garantendo comunque l'attuale numero delle dirigenze.
Parere del Comune	Si concorda per la seconda parte della proposta.

Istituto Scolastico	Baldassarre
Tipologia	Secondaria di 1° grado
Proposta dell'Istituto	Mantenimento dello status quo.
Parere del Comune	Non si accoglie in quanto in Trani vi è un istituto sottodimensionato.

Istituto Scolastico	Bovio-Palumbo
Tipologia	Secondaria di 1° grado
Proposta dell'Istituto	Accorpamento orizzontale con la Giustina Rocca.
Parere del Comune	Si accoglie.

Istituto Scolastico	Giustina Rocca
Tipologia	Secondaria di 1° grado
Proposta dell'Istituto	Accorpamento orizzontale con la Bovio-Palumbo
Parere del Comune	Si accoglie

Preso atto delle richieste e dei relativi pareri, dettagliati nel prospetto allegato sub a) alla presente deliberazione;

Dato atto che le autonomie, gli indirizzi, le opzioni e le articolazioni in essere presso le restanti realtà scolastiche che non sono state nel presente atto richiamate, in quanto non soggette a diverse

valutazioni, vanno conseguentemente confermate nel loro status quo ai fini della formulazione del piano della rete scolastica e dell'offerta formativa;

Ritenuto di dover formulare un piano programmatico di dimensionamento della rete scolastica comunale per l'anno scolastico 2016/2017 che tenga in debito conto le precitate linee guida diramate dalla Giunta Regionale con deliberazione n°1860 del 19.10.2015 i parametri dimensionali del DPR 233/1998 ai fini della sussistenza dei requisiti per il possesso dell'autonomia delle scuole, nonché il valore ponderale medio di studenti per autonomia in ordine all'assegnazione di dirigenti scolastici e DSGA a tempo indeterminato, volendo garantire nel contempo le necessarie condizioni di fruibilità del servizio scolastico, sulla base di specificità economiche, socio-culturali e demografiche, nonché degli indici di dispersione scolastica dei diversi bacini di utenza;

Preso atto dei valori della popolazione con riferimento ai nuovi nati nel periodo 2006/2015 (aggiornato al 30.10.2015) così definiti:

ANNO	NUMERO NUOVI NATI
2006	541
2007	619
2008	565
2009	579
2010	569
2011	406
2012	383
2013	348
2014	364
2015	368

Preso atto che la denatalità avrà i suoi effetti dal 2018 sulle scuole elementari e dal 2024 sulle scuole medie;

Preso atto che le istituzioni scolastiche della rete comunale, con la media di 867,71 studenti rinveniente dal rapporto tra gli alunni frequentanti e le rispettive 7 scuole, si pongono complessivamente a livelli discreti di dimensionamento, ma comunque al di sotto della media regionale; e n°1 scuola sulla base dell'organico di fatto dell'anno scolastico in corso 2015/2016 si pone al di sotto degli indici di riferimento previsti dal DPR 233/1998;

Preso atto che sulla base delle susposte considerazioni il Servizio competente ha elaborato un'ipotesi di "Piano comunale di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche di primo grado" per l'anno scolastico 2016/2017 che, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, riporta tutte le proposte pervenute dalle Istituzioni Scolastiche ed il parere espresso dall'Amministrazione comunale in ordine all'accoglimento/diniego della richiesta;

Dato atto che dalla proposta di Piano comunale di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2016/2017 non deriva alcun onere in capo al Comune, come da verifica del competente ufficio preposto;

Ritenuto dare atto che per le autorizzazioni che la Regione Puglia concederà in ordine alle scuole di istruzione di I grado questo ente si assumerà gli eventuali oneri di legge previsti dall'art. 3 comma 1 lettera b) e comma 2 della legge 23/1996 solo per le proposte su cui è stato dalla stessa Amministrazione comunale formulato parere positivo e nella misura in cui le stesse comportino solo oneri di gestione ordinaria cui si provvederà annualmente con le previsioni di spesa corrente sui rispettivi capitoli di bilancio di competenza;

Dato atto inoltre che dalla proposta di Piano comunale di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2016/2017 non deriva in capo al Comune alcun adempimento necessario a garantire la funzionalità delle istituzioni scolastiche nel nuovo assetto dimensionale, anche con riguardo all'edilizia scolastica, come da verifica del competente ufficio preposto;

Preso atto che l'Amministrazione, in data 13.11.2015, ha incontrato i Sindacati della Scuola; in tale sede i presenti hanno condiviso la proposta di piano così come formulata, invitando l'amministrazione a voler attivare i percorsi che rispondano ad un reale bisogno del territorio e che, da indagini svolte sui trend delle iscrizioni alle prime classi nei diversi bacini di utenza, risultino verosimilmente fruibili dall'utenza fino al completamento del corso attivato; in dettaglio, hanno richiesto il mantenimento dello statu quo;

Dato atto che la soglia di 600 studenti per istituto, tuttavia, resta ineludibile e non altrimenti ridefinibile, e che il procrastinare scelte di aggregazioni comporterebbe il rischio di scollegamento delle stesse dalla realtà territoriale, nonché ovviamente un aggravamento della situazione di alcune scuole; mentre scelte attualizzate consentono una più lungimirante proposizione che trovi l'intesa non solo delle stesse istituzioni scolastiche ma anche dei territori che rappresentano;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n°1860/2015, nella parte in cui disciplinando l'istituzione dei CPIA prevede che:

La riorganizzazione dei CPIA, parte integrante dell'intero impianto dell'istruzione secondaria di I grado, è finalizzata ad assicurare una maggiore qualità del servizio per innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, a potenziarne le competenze chiave, a favorire l'inclusione sociale - anche degli immigrati, e contribuire al recupero della dispersione scolastica dei giovani a partire dai 16 anni che non hanno assolto all'obbligo di istruzione.

La ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione degli adulti, compresi i corsi serali, di cui al D.P.R. n. 263/2013, si attua gradualmente, a partire dall'a.s. 2013/2014, anno in cui è prevista la sperimentazione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri attraverso progetti assistiti a livello nazionale, ai sensi dell'art.11 del citato D.P.R. n. 263/2013. La Regione Puglia è stata individuata come sede di un progetto assistito a livello nazionale, che sarà oggetto di studio e approfondimento da parte del gruppo tecnico nazionale IDA e che deve tener conto degli indirizzi comunitari e nazionali in materia di apprendimento permanente e delle riforme intervenute nei settori dell'istruzione, formazione e lavoro.

La Regione Puglia, nei decorsi anni scolastici ha già autorizzato l'attivazione di n.7 CPIA in ambito regionale. Nell'ambito della programmazione 2015/2016, gli Enti Locali potranno confermare l'assetto organizzativo già definito nell'ambito della programmazione 2015/2016 o proporre una rimodulazione dello stesso, nel rispetto dei criteri e dei parametri quantitativi definiti dalla normativa vigente, fermo restando che ad ogni eventuale nuova istituzione di CPIA deve corrispondere una riduzione di altra autonomia scolastica e che deve essere, in ogni caso, garantita una equilibrata distribuzione territoriale di tale offerta formativa.

In ogni caso, sarà necessario che i competenti Enti locali, nell'ambito dei rispettivi Piani di dimensionamento, esplicitino formalmente (anche con riferimento ai CPIA già istituiti) gli elementi indispensabili per la identificazione di ciascun Centro (Comune, indirizzo e numero civico, contatti telefonici, di fax e di posta elettronica), per consentire la loro esatta acquisizione nell'Anagrafe scolastica da parte degli Uffici periferici del MIUR. I medesimi Enti locali dovranno, altresì, ribadire formalmente il proprio impegno in ordine all'assunzione dei conseguenti oneri di legge, con particolare riguardo a quelli edilizi.

In dettaglio il territorio ha visto l'istituzione di n°1 CPIA per il Comune di Andria; si intende confermare questo assetto.

Visti:

- la legge 11.01.1996 n°23 "Norme per l'edilizia scolastica"
- il D.LGS 01.09.2008 n°137 "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
- il D.LGS 07.10.2008 n°154 art. 3 "Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali"
- il DPR 20.03.2009 n°81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.L. 25.06.2008 n°112 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008 n°133.
- i DD PR 15.03.2010 nn° 87, 88 e 89, regolamenti di riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei, in attuazione della riforma della scuola secondaria di secondo grado;
- l'accordo Conferenza Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 29.04.2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del D.LGS 17.10.2005 n°226;
- il Decreto Interministeriale (MIUR MLPS) del 15.06.2010 di recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 29.04.2010;
- l'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale della Puglia n°1860 del 19.10.2015 al fine di fornire le indicazioni ed i criteri guida per lo svolgimento del processo di ridimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2016/2017;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 del D. LGS 18.08.2000 n°267;


Dato atto che l'attuazione del presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l'Amministrazione comunale, né riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio comunale, e pertanto non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.LGS 18.08.2000 n°267;

A voti unanimi, resi in modo palese


Attesa la propria competenza,

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa;



2. di prendere atto della Deliberazione della Giunta Regionale n°1860/2015 recante le "Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa 2016/2017";
3. di prendere atto delle richieste pervenute dalle scuole di primo grado del Comune di Trani, riportate nel presente provvedimento per estratto e nell'allegato elenco sub a);
4. di approvare il Piano di riorganizzazione della rete scolastica del Comune di Trani per l'anno scolastico 2016/2017, così come riportato nel prospetto allegati sub a) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che per le autorizzazioni che la Regione Puglia concederà in ordine alle scuole di istruzione di I grado questo ente si assumerà gli eventuali oneri di legge previsti dall'art. 3 comma 1 lettera b) e comma 2 della legge 23/1996 solo per le proposte-su cui è stato dalla stessa Amministrazione comunale formulato parere positivo e nella misura in cui le stesse comportino solo oneri di gestione ordinaria cui si provvederà annualmente con le previsioni di spesa corrente sui rispettivi capitoli di bilancio di competenza;
6. di prendere atto del parere espresso dalle OOSS come da verbali allegati alla presente deliberazione sub c);
7. di trasmettere per gli adempimenti di rispettiva competenza alla Provincia di Barletta Andria Trani-Settore Istruzione, alla Regione Puglia-Assessorato al Diritto allo Studio ed all'ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, il presente provvedimento unitamente alla deliberazioni dei singoli Consiglio di Istituto; ciò allo scopo di consentire loro di valutare le determinazioni di questo Ente circa le diverse proposte ricevute anche sulla base di un esame analitico delle motivazioni rappresentate dai rispettivi soggetti proponenti;
8. di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267/2000, attesa l'imminenza del termine fissato dalla precitata DGR 1860/2015.



CODICE MECCANOGRAFICO	ISTITUTO	INDIRIZZO	POPOLAZIONE SCOLASTICA		POPOLAZIONE SCOLASTICA		POPOLAZIONE SCOLASTICA		PROPOSTA DELL'ISTITUTO	PIACERE DEL COMUNE
			2012/2013	2013/2014	2013/2014	2014/2015	2014/2015	2015/2016		
BAE17200L	1° Circolo De Amicis	Primaria	De Amicis	835	795	803	803	1151	Accorpamento degli Istituti Bovio e Giustina Rocca: assegnazione al 1° Circolo dell'intero plesso S. Paolo con autonomo codice mecanografico.	Si concorda per il primo punto. Non si accoglie la proposta relativa al plesso S. Paolo.
		Infanzia	San Paolo	213	202	204	204			
BAE17300C	2° Circolo Patronelli	Primaria	Patronelli	597	718	747	747	1306	Mantenimento dello status quo: in subordine accorpamento orizzontale tra Bovio-Palumbo e Giustina Rocca.	Si concorda per la seconda parte della proposta.
			Cezza	189	201	197	197			
		Infanzia	Colloso	252	253	252	252			
			Cezza	140	139	140	140			
		Primaria	O'Annunzio	97	80	62	62			
			Papa Giovanni XXIII	309	314	303	303			
BAE17400B	3° Circolo D'Annunzio	Infanzia	Rodari	186	164	168	168	806	//	//
			Madre Teresa di C.	144	142	133	133			
		Papa Giovanni XXIII	161	158	140	140				
		Beltrani	706	675	686	686				
		San Paolo	108	143	128	128				
BAE175004	4° Circolo Bellini	Infanzia	Pertini	52	52	54	54	1102	Mantenimento dello status quo e solo in via secondaria aggregazioni di iscrizioni scolastiche garantendo comunque l'attuale numero delle classi.	Si concorda per la seconda parte della proposta.
			Falomo	140	153	150	150			
			Montesana	101	102	103	103			
BAMM209001	Gen. E. Baldassarre	Secondaria 1° Grado	Baldassarre	584	595	632	632	632	Mantenimento dello status quo.	Non si accoglie in quanto in "Tutti vi è un istituto sottodimensionato"
BAMM252007	Bovio - Palumbo	Secondaria 1° Grado	Bovio	733	671	559	559	559	Accorpamento orizzontale con la Giustina Rocca.	Si accoglie
BAMM21200R	G. Rocca	Secondaria 1° Grado	G. Rocca	483	510	484	484	851	Accorpamento orizzontale con la Bovio-Palumbo	Si accoglie
			De Sanctis	158	154	167	167			

Reda

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino



IL SINDACO
avv. Amedeo Bottero

Amedeo Bottero

N° 4392 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione: 19 NOV 2015 al 4 DIC 2015 per
è affissa all'albo Pretorio dal _____
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

19 NOV 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino

Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

19 NOV 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino

Carlo Casalino